PRESIDENZA DEL TRIBUNALE DI SIRACUSA

OGGETTO: Convenzione per lo svolgimento di lavoro di pubblica utilità da parte di soggetti sottoposti a procedimento sospeso con messa alla prova ai sensi dell'art. 168 bis c.p. con l'ente Pro Loco Marzamemi APS.

N. 4615/V prot. -
Fasc. 1.2.1 – n. 267/2024

Siracusa, 04 Giugno 2024

AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Direzione Generale degli Affari Penale
ROMA

AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità
Direzione Generale del personale, delle risorse e per l'attuazione
Dei provvedimenti del Giudice Minorile.
Direzione Generale per l'Esecuzione Penale Esterna e di messa alla prova.
ROMA

ALL'UEPE
SIRACUSA

AL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
SIRACUSA

Per quanto di competenza e con riferimento alla normativa vigente per lo svolgimento di lavoro di pubblica utilità da parte di soggetti sottoposti a procedimento sospeso con messa alla prova, si trasmette copia della convenzione stipulata con l'ente Pro Loco Marzamemi APS.

IL MAGISTRATO DELEGATO
Dott.ssa Tiziana Carrubba

MAP

ALLEGATO TECNICO

CONVENZIONE n. 73 del 29/05/24

ENTE SOTTOSCRITTORE

- **Ragione sociale: Associazione di promozione sociale**
- **Sede Legale: Via Nuova snc – 96018 – Marzamemi Pachino (SR)**
- **C.F. 92023020891** **tel. 3477338825**
- **TUTOR/RESPONSABILE**: CAMPISI Antonino

CONDIZIONI DI IMPIEGO

Sede di impiego lavoratori di pubblica utilità:
Marzamemi – Via Nuova snc (sede legale) – Via Letizia (sede estiva)
Numero max. di lavoratori impiegabili contemporaneamente 5

Con **competenze generiche**

I soggetti ospitati saranno adibiti a:

1. Accoglienza turistica;
2. Piccoli lavori di manutenzione del verde pubblico;
3. Supporto alle attività di promozione del territorio (Festival e manifestazioni);
4. Piccoli lavori di manutenzione/pulizia dei locali sociali;
5. Partecipazione alle giornate ecologiche, anche in collaborazione con altre associazioni;
6. Supporto alle attività previste dal Servizio Civile Universale.

Con competenze specifiche

I soggetti ospitati saranno adibiti a:

1. Addetto all'accoglienza turistica, previa specifica formazione.
2. Addetto alla manutenzione del verde pubblico in adozione alla Pro Loco.
3. Addetto ai lavori di manutenzione e pulizia dei locali in uso alla Pro Loco.
4. Addetto ai lavori di realizzazione delle manifestazioni.

Periodo di disponibilità dell'Ente
Dal 1° giugno 2024

Giorni lavorativi disponibili per settimana
Dal Lunedi alla domenica compresi i festivi

ORARI
09.00/13.00 – 15.00/19.00 periodo invernale
09.00/13.00 – 17.00/21.00 periodo estivo

Marzamemi 22 aprile 2024

Il Responsabile
Antonino CAMPISI

REPUBBLICA ITALIANA
MINISTERO DELL'INTERNO

CARTA D'IDENTITÀ / IDENTITY CARD

CA28026OX



COGNOME / SURNAME
CAMPISI
NOME / NAME
ANTONINO
LUOGO E DATA DI NASCITA
PLACE AND DATE OF BIRTH
PACHINO (SR) 08.08.1960
SESSO
SEX
M
STATURA
HEIGHT
180
CITTADINANZA
NATIONALITY
ITA
EMISSIONE / ISSUING
08.05.2023
SCADENZA / EXPIRY
08.08.2032
FIRMA DEL TITOLARE
HOLDER'S SIGNATURE

IT

840317

COGNOME E NOME DEL PADRE E DELLA MADRE O DI CHI NE FA LE VECI
FATHER AND MOTHER'S-TUTOR'S NAME

CODICE FISCALE
FISCAL CODE
CMPNNN60M08G211A

ESTREMI ATTO DI NASCITA
6 pl sA-1960 089014

INDIRIZZO DI RESIDENZA / RESIDENCE
CONTRADA CITARELLA, S.N.C. PACHINO (SR)

C<ITACA280260X1<<<<<<<<<<<<<<<
6008086M3208081ITA<<<<<<<<<<<4
CAMPISI<<ANTONINO<<<<<<<<<<<<<

Ente del Terzo Settore – Associazione di Promozione Sociale
Via Nuova, snc - 96018 – Marzamemi (SR)
C.F. 92023020891
Tel. 3477338825 - e-mail: presidente@prolocomarzamemi.it
Pec: prolocomarzamemi@pec.it

Al Presidente del Tribunale di Siracusa

c. a. D.ssa T. Carrubba

OGGETTO: Stipula della Convenzione tra l'Ente Pro Loco Marzamemi APS ed il Tribunale di Siracusa, per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità per la Messa alla Prova, ai sensi degli artt. 168 bis c.p., art. 464 bis c.p.p. e art. 2, comma 1, del D. M. n.88/15 del Ministero della Giustizia.

Il sottoscritto Campisi Antonino nato a Pachino (SR) il 08/08/1960, in qualità di legale rappresentante dell'Ente Pro Loco Marzamemi APS, dichiara la disponibilità del predetto Ente, alla stipula della Convenzione con codesto Tribunale di Siracusa, ai sensi della normativa citata in oggetto e finalizzata all'inserimento di soggetti con sospensione del procedimento e Messa alla Prova.

Si precisa che gli stessi soggetti potranno essere inseriti nelle attività dell'ente, secondo le condizioni di impiego indicate nella Convenzione e dettagliate nell'Allegato Tecnico.

In attesa delle relative determinazioni, si ringrazia e si porgono distinti saluti.

Marzamemi 22 aprile 2024

Il Legale Rappresentante

Antonino CAMPISI

Ministero della Giustizia
TRIBUNALE DI SIRACUSA

Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità per la Messa alla Prova, ai sensi degli artt. 168 bis c.p., 464 bis c.p.p., e 2, comma 1, del Decreto Ministeriale 8 giugno 2015, n. 88 del Ministero della Giustizia

Premesso

che nei casi previsti dall'art. 168 bis c.p., su richiesta dell'imputato, il giudice può sospendere il procedimento e disporre la messa alla prova, sulla base di un programma di trattamento predisposto dall'Ufficio Locale di Esecuzione Penale Esterna, subordinato all'espletamento di una prestazione di pubblica utilità;
che, ai sensi dell'art. 168 bis, comma 3 c.p., il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita in favore della collettività, di durata non inferiore a 10 giorni, anche non continuativi, da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria o di volontariato, nel rispetto delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato;
che, ai sensi dell'art. 8 della legge 28 aprile 2014, n. 67 e dell'art. 2, comma 1, del Decreto Ministeriale 8 giugno 2015, n. 88 del Ministero della Giustizia, l'attività non retribuita in favore della collettività per la messa alla prova è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministro della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale;
che il Ministro della Giustizia, con provvedimento del 9 settembre 2015, ha delegato i Presidenti dei Tribunali a stipulare le convenzioni previste dall'art. 2, comma 1, del Decreto Ministeriale 8 giugno 2015 n. 88, per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità per gli imputati ammessi alla prova ai sensi dell'art. 168 bis codice penale;
che l'ente firmatario (o l'organizzazione firmataria) della presente convenzione rientra tra quelli indicati dalle norme di riferimento;
tutto ciò premesso, quale parte integrante della presente convenzione,

TRA

il Ministero della Giustizia, che interviene al presente atto nella persona della Dott.ssa

Tiziana Carrubba, Presidente della Corte di Assise del Tribunale di Siracusa, giusta delega in atti conferitale dal Presidente *pro tempore* del Tribunale di Siracusa, dott.ssa D. Quartararo

E

Campisi Antonino nato a Pachino (SR) il 08/08/1960 ed ivi residente in Contrada Citarella snc nella qualità di presidente di Presidente della Pro Loco Marzamemi APS con sede in Marzamemi Via Nuova snc C.F. 92023020891, si conviene e stipula quanto segue:

Art. l

L'ente consente che non più di n° 5 indagati o imputati contemporaneamente svolgano presso le proprie strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, per l'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 168 bis del Codice penale.
Le sedi presso le quali potrà essere svolta l'attività lavorativa sono complessivamente n°2, dislocate sul territorio come da elenco allegato.
L'ente/associazione informerà periodicamente la cancelleria del Tribunale e l'Ufficio Locale di Esecuzione Penale Esterna sulla situazione dei posti di lavoro disponibili presso i propri centri, per favorire l'attività di orientamento e avvio degli indagati o imputati al lavoro di pubblica utilità e indirizzare le istanze pendenti presso gli uffici giudiziari.

Art. 2

I soggetti ammessi allo svolgimento dei lavori di pubblica utilità presteranno, presso le strutture dell'ente/associazione, le seguenti attività, rientranti nei settori di impiego indicati dall'art. 2, comma 4, del Decreto Ministeriale 8 giugno 2015, n. 88:

L'ente/associazione si impegna a comunicare ogni eventuale variazione dell'elenco delle prestazioni alla cancelleria del Tribunale e all'Ufficio Locale di Esecuzione Penale Esterna.

Il **REFERENTE/TUTOR** per le suesposte attività è **individuato nella seguente persona: Antonino CAMPISI nato a Pachino il 08/08/1960 C.F. CMPNNN60M08G211A**

Art. 3

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto dal programma di trattamento e dall'ordinanza di ammissione alla

prova; il programma specificherà le mansioni alle quali viene adibito il soggetto, fra quelle sopra elencate, la durata e l'orario di svolgimento della prestazione lavorativa nel rispetto delle esigenze di vita dei richiedenti, dei diritti fondamentali e della dignità della persona.
L'Ufficio Locale di Esecuzione Penale Esterna, che redige il programma di trattamento, cura, per quanto possibile, la conciliazione tra le diverse esigenze dell'imputato e dell'Ente, sia nella fase di istruzione del procedimento di messa alla prova, sia durante l'esecuzione dell'attività di pubblica utilità, anche in funzione di eventuali variazioni del programma dell'attività lavorativa, da sottoporre all'approvazione del giudice competente.
Come stabilito dalla normativa vigente, è fatto divieto all'ente/associazione di corrispondere ai soggetti impegnati nelle prestazioni lavorative una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.
Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si rinvia a quanto stabilito dal Decreto Ministeriale 8 giugno 2015 n. 88 e dalle norme che regolano la disciplina del lavoro di pubblica utilità degli indagati/imputati ammessi alla sospensione del procedimento e messa alla prova.

Art. 4

L'ente garantisce la conformità delle proprie sedi alle norme in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro e si impegna ad assicurare la predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso la predisposizione di dispositivi di protezione individuali, l'integrità dei soggetti ammessi alla prova, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Gli oneri per la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi, dei soggetti avviati al lavoro di pubblica utilità, sono a carico dell'Ente che provvederà, in caso di eventuale sinistro, ad effettuare tempestivamente le comunicazioni agli Uffici competenti.
Se previsti, l'ente potrà beneficiare di eventuali finanziamenti pubblici per far fronte ai predetti costi.

Art. 5

L'ente comunicherà all'Ufficio Locale di Esecuzione Penale Esterna il nominativo dei referenti incaricati di coordinare la prestazione lavorativa degli imputati e di impartire le relative istruzioni.
I referenti si impegneranno a segnalare immediatamente, anche per le vie brevi, all'Ufficio Locale di Esecuzione Penale Esterna incaricato del procedimento, l'eventuale rifiuto a svolgere la prestazione di pubblica utilità da parte dei soggetti

ammessi alla prova, e di ogni altra grave inosservanza degli obblighi assunti.
Segnaleranno, inoltre, con tempestività, le assenze e gli eventuali impedimenti alla prestazione d'opera, trasmettendo la documentazione sanitaria o giustificativa indicata dall'art. 3, comma 6, del Decreto Ministeriale sopraccitato. In tale caso, d'intesa tra le parti, verranno concordate le modalità di recupero della prestazione lavorativa, da rendere nel termine fissato dal giudice ai sensi dell'art. 464 quinquies del codice di procedura penale.
L'ente/associazione consentirà l'accesso presso le proprie sedi ai Funzionari dell'Ufficio Locale di Esecuzione Penale Esterna incaricati di svolgere l'attività di controllo, che sarà effettuata, di norma, durante l'orario di lavoro, nonché la visione e l'eventuale estrazione di copia del registro delle presenze, o degli atti annotati dall'equivalente strumento di rilevazione elettronico che l'ente/associazione si impegna a predisporre.
L'Ufficio Locale di Esecuzione Penale Esterna informerà l'ente/associazione sul nominativo del funzionario incaricato di seguire l'andamento della messa alla prova per ciascuno dei soggetti inseriti.
L'ente/associazione si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione dei nominativi dei referenti all'Ufficio Locale di Esecuzione Penale Esterna.

Art. 6

I referenti indicati nell'art. 2 della convenzione, al termine del periodo previsto per l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità, forniranno le informazioni inerenti l'assolvimento degli obblighi dell'indagato/imputato all'Ufficio Locale di Esecuzione Penale Esterna, che assicura le comunicazioni all'autorità giudiziaria competente con le modalità previste dall'art. 141 ter, commi 4 e 5, del Decreto Legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

Art. 7

In caso di grave e reiterata inosservanza delle condizioni stabilite, la convenzione potrà essere risolta da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, fatte salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'ente/associazione.

Art. 8

Nell'ipotesi di cessazione parziale o totale delle attività dell'ente/associazione, di recesso o di risoluzione della presente convenzione, tali da rendere impossibile la prosecuzione dell'attività di lavoro, l'Ufficio Locale di Esecuzione Penale Esterna informa tempestivamente il giudice che ha disposto la sospensione del

procedimento/processo con messa alla prova, per l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 4, comma 3, del Decreto Ministeriale 8 giugno 2018, n. 88.

Art. 9

La presente convenzione avrà la durata di un anno a decorrere dalla data di stipula e sarà rinnovata tacitamente, di anno in anno, fino alla durata massima di cinque anni, in mancanza di disdetta di una delle parti comunicata almeno tre mesi prima di ciascuna scadenza.
Essa si intende automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazioni della disciplina di riferimento in tema di lavoro di pubblica utilità e di sospensione del processo con messa alla prova.

Copia della presente convenzione viene inviata al Ministero della Giustizia per la pubblicazione sul sito internet del Ministero e inclusa nell'elenco degli enti convenzionati presso la cancelleria del Tribunale; viene, inoltre, inviata, al Ministero della Giustizia – Dipartimento per l'Organizzazione Giudiziaria – Direzione generale degli Affari Penali e al Dipartimento di Giustizia Minorile e di Comunità - Direzione Generale dell'Esecuzione Penale Esterna, nonché all'UEPE competente, alla cancelleria del Tribunale ed al locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

Siracusa, 29.5.24

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
Pro Loco Marzamemi

IL MAGISTRATO
(dott.ssa Tiziana Carrubba)